

ACCORDO QUADRO PER POLIZZE DI ASSICURAZIONE "RIMPIAZZO E POSA IN OPERA" DECENNALE

Contratto di assicurazione Tailor Made a copertura dei danni diretti all'opera (impermeabilizzazioni, rivestimenti esterni)

POLIZZA n° 01054 11 80509371

- Edizione II -

ACCORDO QUADRO PER POLIZZE "RIMPIAZZO E POSA IN OPERA"

CONTRAENTE:	HARLEY & DIKKINSON CONSULTING S.R.L	Cod. Fiscale/P.IVA: 10222210964	
Domicilio:	VIA DEI PIATTI 8	CAP: 20123	Città: Milano
Committente:	VARI (vedi Polizza Applicazione)		
Appaltatore o Impresa Costruttrice:	VARI (vedi Polizza Applicazione)		
ASSICURATO:	Committente, Contraente, Appaltatore		

Polizza n° 80508003	Intermediario assicurativo: Agenzia Helvetia	Cod. Interm.: H1054
Ramo/Rischio: 11 / 934		

Tipologia e ubicazione dell'opera assicurata:	Vedi art 2.2.1 delle Condizioni Generali di Convenzione (C.G.C.)
--	--

POLIZZA CAR Collegata:	80507126
-------------------------------	----------

Durata dell'assicurazione:	dalle ore 24.00 del 01/01/2024	alle ore 24.00 del 01/01/2025
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

SOMME ASSICURATE		
Partita 1 -	Opera	Vedi Art 2.2.3 delle C.G.C
Partita 2 -	Spese di demolizione e sgombero	Vedi Art 2.2.3 delle C.G.C

Limiti massimi di risarcimento per ogni singola Applicazione		
per singolo sinistro		vedi Polizza Applicazione
per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'intero periodo di assicurazione		vedi Polizza Applicazione

Franchigie o scoperti per sinistro:		
Opera	10% dell'indennizzo con il minimo di € 20.000,00	dal 2° al 5° anno
	20% dell'indennizzo con il minimo di € 20.000,00	dal 6° al 7° anno
	30% dell'indennizzo con il minimo di € 20.000,00	dal 8° al 9° anno
	40% dell'indennizzo con il minimo di € 20.000,00	il 10° anno

Premio Complessivo di Polizza: (EUR)			
	Premio imponibile	Imposte	Premio Lordo
Nostra Quota:	586,30	128,70	715,00
Al 100%:	820,00	180,00	1.000,00

L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e firma)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Premesso che

- le opere di cui alla presente polizza (Accordo Quadro) sono assicurate da Società con polizza Convenzione CAR n [REDACTED];
- il Contraente ha attivato il controllo Tecnico (certificato ACCREDIA) delle opere, con costi a suo carico, affidando tale incarico ad una delle seguenti Società: PROTOS Check S.r.l., ASACERT - Assessment and Certification S.r.l., BUREAU VERITAS, ICMQ, NORMATEMPO

Art.2.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo Quadro:

La Società si obbliga - con le modalità, nei limiti ed alle condizioni che seguono - a rilasciare al Contraente singole Polizze (nel seguito denominate "Polizze Applicazioni") relativamente agli appalti rientranti nelle caratteristiche indicate all'art. 2 - CARATTERISTICHE APPALTI ASSICURABILI.

Il Contraente, a sua volta, si impegna, pena la non operatività del presente Accordo Quadro, a segnalare a Società, con le modalità stabilite in seguito, l'attivazione delle coperture assicurative "Rimpiazzo e posa in opera" per tutti gli appalti rientranti nelle delimitazioni più avanti definite, la cui data di inizio risulti compresa nel periodo di validità della presente Accordo Quadro.

Art. 2.2 – CARATTERISTICHE APPALTI ASSICURABILI

Art. 02.2.1 – TIPOLOGIE APPALTI ASSICURABILI (SUPERBONUS PER ONLUS, APS e ADV):

- A. cappotti e/o intonaci armati nell'ambito di interventi di riqualificazione energetica che riguardano intero edificio e/o condominio. Sono inclusi anche interventi di efficientamento sismico che non comportino alcun intervento sulle strutture portanti;
- B. Impermeabilizzazione coperture;
- C. Serramenti.

Art. 02.2.2 – ESCLUSIONI

Sono comunque escluse, relativamente a tutte le Tipologie sopra descritte, tutti gli appalti nei quali:

- Le opere non siano state assicurate con polizza "Convenzione CAR n [REDACTED];
- interventi di efficientamento sismico che comportino interventi sulle strutture portanti
- Non sia stata incaricata Società Controllo tecnico nelle tempistiche concordate con la Società (vedi Condizione Particolare n [REDACTED]);
- Non sia stato eseguito il controllo tecnico da parte del Controllore Tecnico mediante visite in cantiere effettuate coerentemente col programma lavori e concordata con la Società (vedi Condizione Particolare n [REDACTED]).
- Dalla relazione complessiva finale del Controllore Tecnico siano emerse riserve o non conformità.

Art. 02.2.3 – VALORI MASSIMI ASSICURABILI PER SINGOLA APPLICAZIONE:

Si convengono tra le Parti i seguenti valori massimi assicurabili, validi per ogni singola Applicazione:

- Partita 1 – Impianti e opere permanenti e temporanee € 15.000.000,00=
- Partita 2 – Costi di demolizione e sgombero 10% della Partita 1 con il max di € 250.000,00-

Art. 02.2.4 - DURATA MASSIMA GARANZIA DI OGNI SINGOLA APPLICAZIONE:

Si conviene tra le Parti che - per ogni singola Applicazione - la garanzia assicurativa decorre dall'inizio del terzo anno dalla data risultante dal verbale di accettazione dell'opera sottoscritto dalla Committente fino al decimo anno compreso.

ART. 02.2.5 – AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità per gli appalti da eseguire sul territorio dello Stato Italiano e Città del Vaticano.

In caso di appalti che - per caratteristiche tipologiche e/o valore dell'appalto e/o durata dei lavori - eccedono in tutto o in parte quanto specificatamente indicato nella presente Convenzione, la Società si impegna a sottoporre le eventuali nuove condizioni di normativa e/o di tassazione a termini delle quali è disponibile a prestare la copertura assicurativa, ferma la facoltà di non accettare l'assicurazione del rischio ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art.2.3 - MODALITA' PER LA COPERTURA DEL SINGOLO APPALTO

Per poter emettere la relativa Polizza Applicazione per ogni singolo appalto il Contraente:

- 1) invia alla Società i seguenti documenti:
 - a) Copia del Questionario (compilato e firmato)
 - b) Capitolato lavori con allegato il computo metrico estimativo;
 - c) Contratto di appalto sottoscritto da Contraente (ove presente).
- 2) La Società sulla base della documentazione fornita al punto 1) provvede a:
 - a) confermare l'attivazione della garanzia assicurativa della applicazione nell'Accordo Quadro (nonché al calcolo del premio secondo quanto previsto all' Art. 5 "Determinazione del premio").
 - b) all'emissione della relativa Polizza Applicazione (nei termini di cui all ALLEGATO 1).
- 3) In corrispondenza della fine lavori di una Applicazione CAR (vedi Convenzione CAR n ___) invia alla Società i seguenti documenti:
 - a) Copia del report finale del Controllo Tecnico incaricato con esito positivo.
 - b) Importo Lavori contrattuale finale.
 - c) dichiarazione di accettazione dell'opera da parte del Committente o certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori.
- 4) La Società sulla base della documentazione fornita al punto 2) provvede a:
 - a) confermare l'attivazione della garanzia assicurativa della applicazione nell'Accordo Quadro (nonché al calcolo del premio secondo quanto previsto all' Art. 5 "Determinazione del premio").
 - b) all'emissione della appendice di attivazione della garanzia assicurativa della Polizza Applicazione. A tal proposito, si precisa che la copertura assicurativa relativa ad ogni singolo Appalto viene prestata nelle modalità tutte della specifica polizza emessa per tale appalto.

Fermo quanto sopra, Il Contraente con cadenza mensile, si impegna ad inviare un tabulato (formato xls) ove siano riportati almeno i dati riepilogativi delle Applicazioni (schede per Compromesso e schede per Saldo) attivate nel mese trascorso.

Resta comunque inteso tra le Parti che il pagamento del premio del presente Accordo Quadro non costituisce alcuna presunzione di impegno da parte della Società ad assicurare il rischio in quanto restano operanti e prevalenti le disposizioni di cui alla Condizione Particolare "Clausola di compromesso di stipula e frazionamento del premio" di ogni Polizza Applicazione.

Art. 2.4 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

La presente Accordo Quadro ha durata pari ad un anno, con decorrenza dal 01/01/2024.

La Società può recedere dal presente Accordo Quadro dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Resta convenuto che, in caso di cessazione/scadenza della Accordo Quadro, le singole polizze collegate già in essere, fermo quanto previsto delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nelle polizze allegate, resteranno in vigore fino alla loro naturale scadenza.

In caso di mancato rinnovo dell' Accordo Quadro, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate nel presente Accordo quadro di proporre nuove condizioni all'emissione di una nuova polizza "Applicazione" Rimpiazzo e posa in opera.

ART. 2.5 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo per il presente Accordo Quadro è quello indicato in scheda di polizza e permette al Contraente di avere a disposizione per ogni nuova polizza "Applicazione", i tassi riportati in seguito (fermi i rispettivi premi minimi per durata).

Il premio lordo da applicare per ogni singolo CONTRATTO APPLICATIVO è dato dal premio calcolato con applicazione dei seguenti tassi (comprensivo di imposte e per durata) all'importo del lavori finale.

TASSI LORDI PER APPLICAZIONE	
A)	da applicarsi alla Partita 1) e 2) per ciascuna applicazione
B)	da applicarsi alla Partita 1) e 2) per ciascuna applicazione
C)	da applicarsi alla Somma Assicurata relativa al sottosistema edilizio "Facciate vetrate continua/serramenti esterni"

Si conviene tra e Parti che per ogni Contratto Applicativo un premio minimo lordo pari ad Euro 1.000,00.

Le modalità di frazionamento del premio sono riportate alla Condizione Particolare "5. CLAUSOLA DI COMPROMESSO".

ART. 2.6 – FORO COMPETENTE

Il foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso il quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

ART.2.8 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni debbono farsi, per essere valide, con e-mail, alla Direzione della Società, ovvero all'Intermediario Assicurativo alla quale è assegnata la polizza, salvo quanto è previsto dall'art.3 comma 1.

ART.2.9 – COASSICURAZIONE

Premesso che per Compagnia Incaricata si intende l'Impresa che, su incarico del Contraente, con il consenso delle compagnie Coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del presente contratto, con la sottoscrizione della presente clausola, il Contraente acconsente di affidare a HELVETIA l'incarico dell'emissione e della gestione materiale del presente contratto.

Il Contraente prende altresì atto che Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, per effetto di questo incarico, ha la facoltà di trattenere una maggiore quota di premio, determinata, all'atto della stipula della suindicata polizza, in via forfettaria e corrispondente al ristoro dei costi per la gestione ed esecuzione del contratto. La restante parte di premio è suddivisa tra tutte le Compagnie Coassicuratrici (inclusa l'Incaricata) sulla base della percentuale detenuta sul rischio da ciascuna di esse.

RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E INCARICO INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla _____ che ne ha affidato l'incarico alla Società Helvetia Compagnia Svizzera SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla _____ e dalla Incaricata informandone le Coassicuratrici. L'incarico conferito a una Impresa è efficace per tutta la durata dell'assicurazione.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). È fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della _____ direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

I capitali e i premi di polizza sono espressi in euro.

PREMIO ALLA FIRMA

	Premio Imponibile		Imposte	Premio Lordo
Totale premio alla firma	820,00		180,00	1.000,00

così suddiviso:

Premio di ristoro a favore dell'Incaricata Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (costi per la gestione ed esecuzione del contratto)	41,00	5,00%
--	-------	-------

Premio alla firma restante da ripartire tra le varie Imprese Coassicuratrici	779,00
--	--------

Impresa	Quota premio Imponibile di spettanza di ciascuna Coassicuratrice in base alla propria partecipazione al rischio	Premio Imponibile	Quota di ristoro di 100% di spett.za dell'incaricata	Totale premio imponibile per ciascuna impresa	Imposte	Premio Lordo
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA	70,00	545,30	41,00	586,30	128,70	715,00
Assicurazioni Generali S.p.a	30,00	233,70	-	233,70	51,30	285,00
TOTALE	100,00	779,00	-	820,00	180,00	1.000,00

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

(Timbro e firma)

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

La COASSICURATRICE
